



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 3.2020

Seregno, 13 gennaio 2020

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2020

L'art. 12-septies, D.L. 30.04.2019, n. 134,¹ apporta con decorrenza dal 1.01.2020 rilevanti modifiche alla normativa sulle dichiarazioni di intento, sia per quel che riguarda gli adempimenti, nell'ottica della semplificazione, sia per quanto concerne la disciplina sanzionatoria.

Allo stato attuale non è ancora stato emanato il decreto attuativo che dovrebbe fornire indicazioni sul corretto comportamento da tenere. In questo periodo occorre pertanto navigare a vista in attesa di essere chiarimenti ufficiali.

MODIFICHE AGLI ADEMPIMENTI

La modifica in vigore dal 2020 **sopprime**

- l'obbligo dell'esportatore di **consegnare la copia della dichiarazione di intento e della ricevuta**, nonché
- l'obbligo di **annotazione in apposito registro** del fornitore e di **riepilogo in dichiarazione Iva**.

In questa fase è però necessario che il fornitore sia edotto dell'intenzione dell'esportatore di usufruire del plafond. In attesa dei chiarimenti ufficiali pare opportuno continuare a effettuare le comunicazioni al fornitore con le vecchie modalità:

¹ **D.L. 30.04.2019, n. 134 – Art. 12 septies**

Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione";

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- **L'esportatore abituale** deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, come in passato, la dichiarazione di intento di ogni suo fornitore destinatario;
- Deve comunicare al fornitore, con modalità a sua scelta, la propria volontà di non assoggettare ad IVA le operazioni fatturate, con gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento relativa presenti nella ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate; a tal fine si ritiene opportuno, per la sua semplicità, consegnare come in precedenza copia della dichiarazione di intento inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate assieme alla ricevuta di presentazione.
- **Il fornitore dell'esportatore abituale**, dopo aver ricevuto la richiesta del cliente, deve accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento di cui è destinatario;
- Deve indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento ricevuto dall'esportatore abituale. Tale indicazione dovrà essere eseguita anche dall'importatore nella propria dichiarazione doganale.
- Nella **dichiarazione annuale IVA**, l'esportatore abituale e il suo fornitore non dovranno più compilare il quadro DI, nel quale venivano esposti tutti i dati delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute; non è chiaro tuttavia se questa novità sarà applicabile a partire dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 (da presentare nel 2020) o da quella che riguarda il 2020.

MODIFICA AL SISTEMA SANZIONATORIO

Per il fornitore di esportatore abituale che ha effettuato cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte del suo cliente si applica la sanzione proporzionale che va dal 100% al 200% dell'imposta che avrebbe dovuto essere esposta in fattura; fino al 31.12.2019 per tale irregolarità si applica una sanzione fissa che va da 250,00 a 2.000,00 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino